



## Agenzie Fiscali Sardegna - Elezioni RSU: non scordiamoci il passato (2)



Cagliari, 14/11/2007

Perché la tassa sulla malattia non è stata abolita? Perché, malgrado facesse parte degli obiettivi irrinunciabili per il rinnovo del biennio 2004-2005? Di certo non è “questo” il contratto che volevamo!!

**28.5.2004** - CCNL Agenzie Fiscali parte normativa 2002-2005 – parte economica 2002-2003

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 In relazione alla decurtazione dell'indennità di agenzia nei periodi di assenza per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo contrattuale del biennio 2004-05.

**08.06.2006** - CCNL Agenzie Fiscali - biennio economico 2004-2005

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 In relazione alla decurtazione dell'indennità di amministrazione nei periodi di assenza per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo contrattuale del quadriennio 2006-2009, in vista di una definitiva e sostanziale soluzione.

Queste le dichiarazioni congiunte negli ultimi due contratti firmati!! Di certo sanno usare bene il copia e incolla e aggiungere qualche parolina. Ma cosa ne hanno fatto delle centinaia di mozioni, delle mobilitazioni locali, del fatto che migliaia di lavoratori, si siano schierati con gli obiettivi "irrinunciabili". Obiettivi irrinunciabili scritti a caratteri cubitali nei comunicati delle OO.SS. Per noi quegli obiettivi irrinunciabili lo erano davvero. Noi li abbiamo rispettati. Vogliamo qui ricordarli. Erano i punti salienti della nostra piattaforma rivendicativa, pena la non sottoscrizione del contratto, e cioè:

-?almeno 116 euro medi, calcolati sulla posizione ex B3;

-?computo della Indennità di Agenzia ai fini previdenziali;

-?buono pasto a 7 euro;

-?rivisitazione dell'istituto che decurta il salario in caso di malattia inferiore a 15 giorni.

Basterebbe questo per classificare il contratto sottoscritto come una clamorosa beffa. Perché la questione della "tassa sulla malattia" è un vero spartiacque tra chi crede che l'agire sindacale sia difendere i diritti e la dignità dei lavoratori, e chi invece lo trasforma in un esercizio di compatibilità contabili, cosa diversa dalla difesa del potere d'acquisto del salario.

Vogliamo qui ricordare cosa abbiamo scritto allora nella nostra nota a verbale:

... la norma, ingiusta e odiosa, della detrazione dell'indennità di agenzia in caso di malattie brevi, afferisce a diritti di base dei lavoratori...Una norma "punitiva" in materie di assenze brevi, che ha caratteristiche esclusivamente vessatorie, visto che, trattando i lavoratori come irresponsabili, tende a privarli della loro dignità. Inaccettabile quindi, soprattutto dopo che nella stesura del contratto precedente si era preso impegno reciproco a modificare questa norma, dopo che dai posti di lavoro tale istanza è stata sollevata con forza e convinzione, un accordo che non elimini la "tassa sulla malattia", ma che, anzi, burlescamente, reiteri l'impegno reciproco alla modifica, procrastinandolo nuovamente al prossimo contratto. (...)

Gli stessi sindacati che tuonavano "revisione dell'istituto della tassa sulla malattia", si sono accontentati e così ci troviamo di fronte il bis della dichiarazione di intenti di due anni fa... ma fateci il piacere !!!

Clamoroso al punto di far passare in secondo piano tutti i trucchi per mascherare il fatto che

anche ad un altro obiettivo “irrinunciabile” si è rinunciato... “almeno 116 euro medi, calcolati sulla posizione ex B3”...

Insomma, la commedia degli equivoci. Le buone intenzioni di facciata a cui si rinuncia al tavolo delle trattative. Tante promesse. Ma solo i fatti contano. Ricordiamocene al momento del voto. Non diamo ai confederali il diritto di firmare contratti che non ci piacciono, perché con il voto alle Rsu determiniamo la rappresentanza nazionale delle sigle, e quindi il potere o meno di firmare contratti come questi.

---

## **NOTA A VERBALE**

### **CCNL Comparto Agenzie Fiscali**

#### **Biennio Economico 2004-2005**

L'accordo sul Biennio Economico 2004-2005 del Comparto Agenzie Fiscali, restando rigidamente all'interno della logica dell'Accordo di Maggio 2005, nelle decorrenze e negli importi, risulta assolutamente insufficiente per il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori che rappresentiamo.

Spezzettare l'importo dell'incremento su tre rate, di cui una con decorrenza posteriore alla scadenza del contratto stesso, significa assecondare la tendenza a “bruciare” un biennio economico.

Inoltre, il fatto che parte degli aumenti non sia in busta paga, bensì nella produttività, è inaccettabile. In particolare in un comparto dove la voce produttività ha già una notevolissima incidenza sul salario complessivo.

Il conteggio degli incrementi, poi, è stato effettuato su un livello intermedio tra il b3 (attuale II Area, Fascia Economica 3) e il C1 (attuale III Area, Fascia Economica 1), anziché, sul livello b3, come da richiesta di tutti i sindacati e dei lavoratori delle Agenzie. Questo fa sì che il, già esiguo, aumento venga a ridursi ulteriormente... come ulteriormente verrà falcidiato in sede di conguaglio fiscale a causa dell'effetto “no tax area” che già abbiamo avuto modo di

constatare con lo scorso contratto.

Inoltre, la norma, ingiusta e odiosa, della detrazione dell'indennità di agenzia in caso di malattie brevi, afferisce a diritti di base dei lavoratori.

Una norma "punitiva" in materie di assenze brevi ha caratteristiche esclusivamente vessatorie, visto che, trattando i lavoratori come irresponsabili, tende a privarli della loro dignità, soprattutto dopo che nella stesura del contratto precedente si era preso impegno reciproco a modificare questa norma, dopo che dai posti di lavoro tale istanza è stata sollevata con forza e convinzione, un accordo che non elimini la "tassa sulla malattia", ma che, anzi, burlescamente, reiteri l'impegno reciproco alla modifica, procrastinandolo nuovamente al prossimo contratto.

Infine, è auspicabile, in quanto elementare norma di democrazia sindacale, che gli accordi vengano sottoposti a referendum confermativo dei lavoratori prima di una sottoscrizione definitiva.

Per questi motivi la nostra organizzazione sindacale non sottoscrive l'accordo.

Roma, 8 giugno 2006

RdB Pubblico Impiego